

COMUNE DI MONTELONGO

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.1992

INDICE

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento - Finalità

Art. 2 – Interpretazione del regolamento

Art. 3 – Durata in carica del Consiglio

Art. 4 – La sede delle adunanze

CAPO II – IL PRESIDENTE

Art. 5 – Presidenza delle adunanze

Art. 6 – Adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 – Costituzione

Art. 9 – Conferenza dei capigruppo

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 – Costituzione e composizione

Art. 11 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 12 – Funzionamento delle Commissioni

Art. 13 – Funzioni delle Commissioni

Art. 14 – Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

CAPO V – COMMISSIONI TEMPORANEE

Art. 15 – Commissioni d'inchiesta

Art. 16 – Commissioni di studio

CAPO VI – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 – Designazione e funzioni

PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 18 – Riserva di legge

CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 – Entrata in carica – Convalida

Art. 20 – Dimissioni

Art. 21 – Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 22 – Sospensione dalle funzioni

CAPO III – DIRITTI

Art. 23 – Diritto d’iniziativa

Art. 24 – Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

Art. 25 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 26 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 27 – Diritto al rilascio di copia di atti e documenti

Art. 28 – Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 30 – Divieto di mandato imperativo

Art. 31 – Partecipazione alle adunanze

Art. 32 – Astensione obbligatoria

Art. 33 – Responsabilità personale – Esonero

CAPO V – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34 – Nomine e designazione di Consiglieri comunali

Art. 35 – Funzioni rappresentative

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 36 – Competenze

Art. 37 – Avviso di convocazione

Art. 38 – Ordine del giorno

Art. 39 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

Art. 40 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini

Art. 41 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42 – Deposito degli atti

Art. 43 – Adunanze di prima convocazione

Art. 44 – Adunanze di seconda convocazione

Art. 45 – Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46 – Adunanze pubbliche

Art. 47 – Adunanze segrete

Art. 48 – Adunanze “aperte”

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49 – Comportamento dei Consiglieri

Art. 50 – Ordine del pubblico

Art. 51 – Comportamento del pubblico

Art. 52 – Ammissione dei dipendenti comunali e consulenti in aula

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 – Comunicazioni – Interrogazioni

Art. 54 – Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 55 – Discussione – Norme generali

Art. 56 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 57 – Fatto personale

Art. 58 – Termine dell'adunanza

CAPO VI – LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Art. 59 – La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 60 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

Art. 61 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

PARTE IV – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO–AMMINISTRATIVO

CAPO I – FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62 – Criteri e modalità

PARTE V – LE DELIBERAZIONI

CAPO I – COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63 – La competenza esclusiva

Art. 64 – Conflitti di attribuzioni

CAPO II – LE DELIBERAZIONI

Art. 65 – Forma e contenuti

Art. 66 – Approvazione – Revoca – Modifica

CAPO III – LE VOTAZIONI

Art. 67 – Modalità generali

Art. 68 – Votazioni in forma palese

Art. 70 – Votazioni segrete

Art. 71 – Esito delle votazioni

Art. 72 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE VI – ELEZIONI – NOMINE – DESIGNAZIONI – REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 73 – Procedura per l'elezione

Art. 74 – Dimissioni e decadenza della Giunta

Art. 75 – La mozione di sfiducia costruttiva

CAPO II – SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Art. 76 – Dimissioni, revoca e cessazioni dalla carica – Sostituzione

CAPO III – NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 77 – Competenza del Consiglio – Termini – Interventi sostitutivi

Art. 78 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art. 79 – Nomine e designazioni di non Consiglieri

Art. 80 – Dimissioni – revoca e sostituzione

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 – Entrata in vigore

Art. 82 – Diffusione

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

1 – Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2 – Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1 – Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in iscritto, al Sindaco.

2 – Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capigruppo, di cui all'art. 17 dello Statuto.

3 – Qualora nella Conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4 – Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5 – L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. L'interpretazione, riportata in forma scritta, è allegata al fascicolo del Regolamento e con esso conservato.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio

1 – Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno reso necessaria l'adozione.

Art. 4

La sede delle adunanze

1 – Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2 – Su proposta del Sindaco la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentanti, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

3 – La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4 – Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1 – Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

2 – In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli Assessori, secondo l'ordine di presentazione nel documento programmatico. In caso di assenza di tutti gli Assessori presiede il Consigliere anziano e, in sua vece, il Consigliere più anziano di età presente.

Art. 6

Adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale

1 – Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e lo statuto, per la convalida degli eletti e per l'elezione del Sindaco e della Giunta, sono presiedute dal Consigliere anziano.

2 – A norma dell'art. 15, comma 2, dello Statuto è Consigliere anziano colui che ha conseguito il maggior numero di voti nella consultazione elettorale. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1 – Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2 – Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3 – Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4 – Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5 – Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

1 – I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, dandone comunicazione al Segretario Comunale e al Sindaco, purché rappresenti almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2 – I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale e al Sindaco il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo.

3 – Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

4 – Qualora più Consiglieri si stacchino dal o dai gruppi di appartenenza, possono costituire un gruppo misto che elegga al suo interno il capogruppo, fermo restando quanto stabilito dal primo comma.

5 – Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità), secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 17 dello Statuto.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo

1 – La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2 – A norma dell'art. 17, comma 3, dello Statuto la Conferenza dei capigruppo è convocata dal Sindaco per:

- a) Programmare le sedute consiliari;
- b) Concordare le procedure, le designazioni dei rappresentanti consiliari in seno alle Commissioni, Concorsi, Aziende, Istituzioni;
- c) Sentire il parere dei capigruppo su argomenti di particolare interesse o delicatezza prima di iscriverli all'ordine del giorno.

3 – Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

4 – La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco ed è convocata per iscritto almeno 24 ore prima. Alla riunione partecipa il Segretario comunale. Le sedute sono pubbliche e possono presenziare assessori e consiglieri comunali. Sono valide indipendentemente dal numero delle presenze.

5 – La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da uno o più capigruppo.

6 – I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

7 – Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

8 – Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un dipendente comunale dallo stesso designato.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10

Costituzione e composizione

- 1 – Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della elezioni della Giunta.
- 2 – Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma o in quella immediatamente successiva.
- 3 – In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla istituzione.
- 4 – Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle Commissioni

- 1 – Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
- 2 – L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
- 3 – In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 4 – Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei Conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
- 5 – Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
- 6 – La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno 1/5 dei membri della Commissione. La riunione è

tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7 – Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alla materia da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 12

Funzionamento delle Commissioni

1 – La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà dei componenti assegnati. Le decisioni sono valide quando vengono assunte a maggioranza di voti, fatte salve le maggioranze speciali espressamente previste.

2 – Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3 – Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 14 dello Statuto.

4 – Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 13

Funzioni delle Commissioni

1 – Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici di controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2 – Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali sia stato espresso parere non favorevole dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.

3 – Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4 – Le Commissioni hanno potestà d’iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l’istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l’istruttoria si conclude con l’attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53, la proposta viene iscritta all’ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l’attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti o in parte – contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l’adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 14

Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1 – Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario comunale o da un dipendente delegato.

2 – Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell’adunanza in conformità al quarto comma dell’art. 12. I verbali sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si riferiscono con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. Il verbale definitivo è firmato dal Presidente e dal Segretario di detta commissione.

3 – Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco e ai capigruppo e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

4 – Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti – anche se richiesti – alle posizioni assunte dai componenti della Commissione in sedute non pubbliche. Il comunicato è pubblicato all’albo comunale ed è inviato al Sindaco, alla Giunta, ai capigruppo e agli organismi di partecipazione popolare.

CAPO V

COMMISSIONI TEMPORANEE

Art. 15

Commissioni d'inchiesta

1 – Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità dal Revisore dei conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali temporanee incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2 – La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. La Commissione è composta secondo il criterio proporzionale ed il Presidente è eletto secondo le modalità previste dal precedente art. 11.

3 – La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4 – Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei dipendenti del Comune, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5 – La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario del Comune, o da un dipendente delegato. I verbali vengono firmati dal Presidente della Commissione e dal Segretario comunale, o dal dipendente delegato a redigerli.

6 – Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7 – Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che questa dovrà adottare.

8 – Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 16

Commissioni di studio

1 – Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti oppure a Commissioni temporanee, incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le

modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2 – Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

Designazione e funzioni

1 – Per le operazioni di voto di ciascuna seduta, il Presidente designa tra i Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2 – La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3 – L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4 – Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 18

Riserva di legge

1 – L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19

Entrata in carica – Convalida

1 – I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazioni, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2 – Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, le ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 20

Dimissioni

1 – Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata.

2 – Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3 – Il Sindaco include le dimissioni nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla presentazione e sono irrevocabili dalla presa d’atto del Consiglio.

Art. 21

Decadenza e rimozione dalla carica

1 – Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell’art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2 – Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all’art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3 – I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l’art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4 – I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5 – Il Sindaco, avuta la conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6 – La decadenza della carica di Consiglieri per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dal comma 4 dell'art. 15 dello Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo Statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni già presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, in riferimento ad ogni assenza e regolarmente registrate sul protocollo generale del Comune, e decide conseguentemente.

Art. 22

Sospensione dalle funzioni

1 – I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui al primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2 – Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III

DIRITTI

Art.23

Diritto d'iniziativa

1 – I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2 - I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dall'art. 11 dello Statuto.

3 - La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, deve uniformarsi al "giusto procedimento" previsto dall'art. 16 dello statuto. Il Sindaco trasmette la proposta di deliberazione al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142 e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4 – I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5 – Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in iscritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

6 – Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 24

Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni

1 – I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2 – Le interrogazioni sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3 – Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta e nella stessa interrogazione o mozione non è consentito trattare argomenti tra loro differenti e distinti.

4 – L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5 – Nelle interrogazioni non è consentito esprimere giudizi anche indiretti o sottintesi, che possano offendere o creare dubbi sulla onorabilità delle persone ed anche dei dipendenti e dei Consiglieri comunali, a meno che non si faccia riferimento a fatti precisi e provati riguardanti interessi del Comune o che rientrino nelle specifiche competenze dell'Ente. Le interrogazioni scritte in forma poco chiara, equivoca o allusiva e quelle redatte in contrasto con le prescrizioni regolamentari non vengono iscritte all'ordine del giorno, ma rinviate dal Sindaco al Consigliere o ai Consiglieri interroganti, specificando i motivi del rinvio e con l'invito a redigere l'interrogazione in maniera conforme a quanto previsto dal presente regolamento.

6 – Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente che ne valuta l'urgenza. In caso di accertata urgenza dà lettura al Consiglio; viceversa ne dispone il rinvio alla prossima adunanza. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogazione entro cinque giorni da quello di presentazione.

7 – Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, convocata dopo la loro presentazione.

8 – La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 25

Richiesta di convocazione del Consiglio

1 – Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2 – Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la Richiesta dei Consiglieri indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3 – Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli art. 23 e 24 del presente regolamento.

4 – Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art. 26

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1 – I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2 – I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n.142 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3 – L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e ai dipendenti preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni e altri organismi.

Art.27

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1 - I Consiglieri comunali, con motivazione richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dai bandi e dai verbali di gara, di ordinanza emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizione presentata dai cittadini e di richiesta e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2 - La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3 – Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4 – Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimento al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5 – Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1 del D.P.R. 26

ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni.

Art. 28

Divieto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1 – Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 1/5 dei Consiglieri in carica faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2 – Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando 1/5 dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3 – Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, al Sindaco ed al Comitato regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4 – All'inizio dell'adunanza del Consiglio comunale, ancorché non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o più Consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimità deliberazione della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalità e per le quali non sia stato ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo. La richiesta deve essere motivata e sulla stessa è consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazione di voto.

5 – Il Sindaco comunica con lettera, ai Consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto. Per le richieste deliberate dal Consiglio, riferisce l'esito alla prima adunanza successiva alla decisione del comitato regionale di controllo.

6 – All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio della deliberazione da questo adottate che sono state annullate dal Comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un Consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prossima adunanza. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

CAPO QUARTO

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1 – I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n.816.

2 – Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3 – L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate.

4 – L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da legge statale o regionale, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art.11 della legge n.816/1985 e successive modificazioni.

5 – Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n.816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma quarto.

6 – I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché dell'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 30

Divieto di mandato imperativo

1 – Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 – Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31

Partecipazione alle adunanze

1 – Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2 – L'assenza deve essere giustificata mediante motivata comunicazione scritta, inviata dal Consigliere assente oppure effettuata dal capo gruppo, al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio ed accerta che la giustificazione venga regolarmente protocollata nel registro generale del Comune.

3 – Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto nella prima adunanza.

4 – Dalle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5 – Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota verbale.

Art. 32

Astensione obbligatoria

1 – I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo.

2 – Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3 – Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4 – I Consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 33

Responsabilità personale – Esonero

1 – Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2 - E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3 – E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che ha dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4 – Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilita dal primo e quarto comma dell'art.58 della legge 8 giugno 1990, n.142.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

- 1 – Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
- 2 – Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n.154.
- 3 – Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
- 4 – Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 35

Funzioni rappresentative

- 1 – I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
- 2 – Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita un Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
- 3 – La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 36

Competenza

- 1 – La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
- 2 – Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice sindaco e dagli Assessori secondo le modalità di cui al comma 3 art.12 dello Statuto.
- 3 – La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano, in conformità a quanto stabilito dall'art.34, quinto comma della legge 8 giugno 1990, n.142 e dall'art.15 dello Statuto.
- 4 – Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 37

Avviso di convocazione

- 1 – La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima non potrà avvenire prima delle 24 ore. Si procederà a nuova notifica per la seconda convocazione, solo ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.
- 2 – Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari d'inizi, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3 – L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessaria per la continuità del ruolo e delle funzioni del Consiglio stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n.142.
- 4 – Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 5 – Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco dà almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6 – Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 7 – Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso di convocazione è contenuto l'ordine del giorno dell'adunanza, che ne costituisce parte integrante.

8 – L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 38

Ordine del giorno

1 – L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2 – Spetta al Sindaco e a coloro che lo sostituiscono a norma del comma 3 dell'art.12 dello Statuto di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3 – L'iniziativa dalle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.

4 – Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5 – Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

8 – Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno gli argomenti da trattare in seduta segreta.

Art. 39

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1 – L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo del messo comunale.

2 – Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3 – A norma dell'art.16 dello Statuto i Consiglieri che non risiedono nel Comune devono eleggere, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel comune. Devono, altresì, indicare al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 40

Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1 – L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere notificato ai Consiglieri tre giorni prima della seduta.

2 – La convocazione del Consiglio per gli adempimenti di cui all'art.55 della legge 8 giugno 1990, n.142 deve essere notificata ai Consiglieri cinque giorni prima.

3 – Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4 – Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5 – Per l'avviso delle adunanze di seconda convocazione si applica quanto stabilito dal comma 4, art.12 dello Statuto.

6 – Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno dell'adunanza argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7 – I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche al altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8 – L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 41

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1 – L'elenco degli argomenti da trattare nell'adunanza è pubblicato all'Albo del Comune entro gli stessi termini previsti nel precedente articolo per la consegna dell'avviso ai Consiglieri. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2 – L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno dell'adunanza sono pubblicati all'albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3 – Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno dell'adunanza – inclusi gli ordini aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

a) al Revisore dei conti;

b) al Difensore Civico;

c) agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;

d) agli organi d'informazione.

4 – Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 42

Deposito degli atti

1 – Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art.12 dello Statuto. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2 – L'orario di consultazione viene stabilito dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capi gruppo ed il Segretario comunale.

3 – Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, corredati di tutti i documenti necessari per consentire l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4 – All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 43

Adunanze di prima convocazione

1 – Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non sono presenti almeno otto Consiglieri.

2 – L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3 – Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4 – Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi, e, se ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5 – I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 44

Adunanze di seconda convocazione

1 – L'adunanza di seconda convocazione, fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2 – L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3 – Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del consiglio.

4 – Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriannuali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

5 – Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art.40.

6 – Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7 – Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8 – Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9 – Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.40 del presente regolamento.

10 – Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 45

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1 – L'assessore non Consigliere di cui all'art.20 dello statuto partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2 – La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46

Adunanze pubbliche

1 – Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.47.

2 – Chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 47

Adunanze segrete

1 – L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2 – Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3 – Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4 – Durante le adunanze segrete possono restare in aula i competenti del Consiglio e il Segretario comunale, vincolati al segreto.

Art. 48

Adunanza "aperta"

1 – Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento.

2 – Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamenti, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3 – In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4 – Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49

Comportamento dei Consiglieri

- 1 – Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
- 2 – Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento, anche indiretto o sottinteso, alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 3 – Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
- 4 – Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivolgetegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. In caso di ulteriori rimostranze, il Presidente provvede alla sua espulsione dall'aula dell'adunanza.
- 5 – L'invito ad assumere provvedimenti può venir rivolto al Presidente da ciascun Consigliere che rilevi atteggiamenti scorretti.

Art. 50

Ordine della discussione

- 1 – I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nel loro posto e parlano in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
- 2 – I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 3 – Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4 – Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 5 – Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 6 – Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 51

Comportamento del Pubblico

1 – Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2 – Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3 – I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine un Vigile è sempre comandato di servizio per le adunanze del consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4 – La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.

5 – Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6 – Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal parlamento, per il completamento dei lavori.

Art. 52

Ammissione di dipendenti comunali e consulenti in aula

1 – Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dipendenti comunali perché effettuano relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2 – Possono essere altresì invitati, a norma del comma 7, art.12 dello Statuto, consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti; esperti nelle materie in trattazione e persone che abbiano particolare esperienza professionale.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Comunicazione – Interrogazioni

- 1 – All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
- 2 – Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
- 3 – Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4 – Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 5 – La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
- 6 – L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto precedentemente il rinvio ad altra adunanza.
- 7 – L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna nel tempo di cinque minuti.
- 8 – Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
- 9 – Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 10 – Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 11 – Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
- 12 – Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritta all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositando il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari provvedono a dare risposta all'interrogazione. Nel caso che non

sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata in forma scritta, entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

13 – Trascorsa un'ora dall'inizio della comunicazione e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimasta da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

14 – Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15 – Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

16 – Sei consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 54

Ordine di trattazione degli argomenti

1 – Il consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2 – Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3 – Per le risposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale né modifichino norme di funzionamenti dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal tredicesimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4 – Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5 – Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dai quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 55

Discussione – Norme generali

1 – Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2 – Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3 – Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4 – Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.

5 – Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6 – Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7 – Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che essa abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8 – Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9 – I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 56

Questione pregiudiziale e sospensiva

1 – La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 – La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3 – Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 57

Fatto personale

- 1 – Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 – il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio senza discussione, con votazione palese.
- 3 – Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
- 4 – Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell’accusa.
- 5 – La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
- 6 – Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 58

Termine dell’adunanza

- 1 – L’ora entro il quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capi gruppo.
- 2 – Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di un’adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
- 3 – Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
- 4 – Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all’ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all’ordine del giorno, viene concluso l’esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara l’adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventuale già stabilito nella’avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall’ordine del giorno.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 59

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1 – Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art.23e dagli art.31 e 33 dello statuto.

2 – Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 60

Il verbale dell'adunanza – Redazione firma

1 – Il verbale della adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2 – Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dagli art.22 e 33 dello statuto, dal Segretario comunale.

3 – Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4 – Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, a norma dell'art.13 dello Statuto, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché non si tratti di discorsi molto lunghi o non si faccia riferimento a documentazione ampia e precisa, nel quale caso il Segretario può richiedere di inserire a verbale il testo scritto elaborato dal Consiglio che svolge l'intervento.

5 – Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.

6 – Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7 – Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8 – Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 61

Verbale - Deposito – Rettifiche – Approvazione

- 1 – Il verbale viene depositato a disposizione del Consigliere tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
- 2 – All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
- 3 – Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4 – Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 5 – Dalle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
- 6 – I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositate nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
- 7 – Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

CAPO I

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

ART. 62

Criteri e modalità

1 – Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico- amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento contabilità.

2 – Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione della relazione di cui al comma 3, all'art.21 dello statuto da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.

3 – Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;

e) partecipando, confusi di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

4 – Il controllo politico – amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5 – Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonei.

6 – Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico – amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, se costituite, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

PARTE V
LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 63

La competenza esclusiva

1 – Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2 – Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da legge ad essa successive, dallo statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3 – Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge e dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.32 della legge 8n giugno 1990, n.142, esclusivamente per le variazioni di bilancio.

4 – La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art.64

Conflitti di attribuzione

1 – Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una Commissione costituita dal Sindaco, dal Vice Sindaco, da due Consiglieri comunali e dai Capi gruppo e dal Segretario dell'Ente. La decisione è adottata dalla Commissione con riferimento alle norme della legge 8 giugno 1990, n.142, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della Commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

2 – All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la Commissione ha riconosciuto la competenza.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 65

Forma e contenuti

1 – L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2 – Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3 – I pareri di cui al comma precedente vengono espressi dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze e fin quando l'Ente non avrà i responsabili dei singoli servizi. In caso contrario i pareri verranno espressi dal responsabile del servizio.

4 – L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5 – Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

6 – Quando il testo della deliberazione proposto viene mandato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

7 – Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8 – Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.50 della legge 8 giugno 1990, n.142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 66

Approvazione – Revoca – Modifica

1 - Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui il successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione

2 – Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione della propria deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3 – Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revoca, modificar, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone agli estremi.

4 – Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art. 67

Modalità generali

- 1 – L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
- 2 – Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità prescritte nei successivi articoli.
- 3 – Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
- 4 – Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente
- 5 – La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
- 6 – Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) la proposta di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in presenza deciso.
- 7 – Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 8 – Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione,

congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9 – Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 68

Votazione in forma palese

1 – Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2 – Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto ed indica i favorevoli, i contrari, gli astenuti.

3 – Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4 – La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

5 – I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 69

Votazione per appello nominale

1 – Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 dei Consiglieri.

2 – Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3 – Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando all'alza voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4 – Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 70

Votazioni segrete

1 – La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline.

2 – Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3 – I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4 – Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisata espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze anche ricorrendo alla formulazione di lista distinte di candidati. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5 – Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6 – I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7 – Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8 – Le votazioni con palline effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.

9 – Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.

10 – Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

11 – Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

12 – Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

13 – Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 71

Esito delle votazioni

1 – Salvo che i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è

data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di un unità al totale dei votanti.

2 – I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3 – Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 – In ogni caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5 – Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere interiormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6 – Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula " il Consiglio ha approvato" oppure " il Consiglio non ha approvato".

7 – Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nella votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 72

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1 – Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2 – La deliberazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con vota – separata, espressa in forma palese.

3 – La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, per i motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

PARTE VI

ELEZIONI – NOMINE – DESIGNAZIONI

REVOCHE DI COMPATIBILITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 73

Procedura per l'elezione

1 – L'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è regolata dagli articoli 34 e 37 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dallo statuto.

2 – L'elezione è effettuata dal Consiglio comunale nel suo sen, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.

3 – La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

4 – L'elezione deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data nella quale si è verificata la vacanza o, in casi di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, corrispondente a quella della loro registrazione nel protocollo generale del Comune.

5 – L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati a Comune, contenente:

- la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore;
- le linee programmatiche dell'attività che la Giunta, se eletta, si propone di realizzare;

a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese, presentando ed illustrando il documento programmatico, dal candidato alla ricerca di Sindaco.

6 – L'elezione avviene con l'approvazione del documento programmatico di cui al precedente comma, effettuata a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine, se necessario, vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni di cui al quarto comma.

7 – Il documento programmatico deve essere inviato dai Consiglieri proponenti al Segretario Comunale che provvede a trasmettere copia al Consigliere anziano ed a depositarlo a disposizione degli altri Consiglieri comunali, almeno cinque giorni prima dell'adunanza del Consiglio, così come previsto dall'art.19 dello Statuto.

8 – In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art.33 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art.20 dallo statuto, in deroga al precedente secondo comma, può essere compreso nella lista dei candidati ed eletto alla carica di assessore un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Se successivamente alla elezione vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio comunale applica la procedura in tal caso stabilita dalla legge 23 aprile 1981, numero 154.

9 – Il documento programmatico viene votato unitariamente, non essendo per lo stesso ammesse votazioni per divisione o per parti.

10 – La deliberazione di approvazione del documento programmatico e di nomina del Sindaco e della Giunta diventa esecutiva tre giorni dall’invio all’organo regionale di controllo, ove non intervenga annullamento per vizio di legittimità. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.

Art. 74

Dimissioni e decadenza della Giunta

- 1 – Le dimissioni del Sindaco o di tre Assessori comportano la decadenza della Giunta comunale.
- 2 – La decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.
- 3 – Alla nuova elezione del Sindaco e della Giunta si procede con le norme e nei termini di cui all’art.34 della legge 8 giugno 1990,n.142 e con le modalità disciplinate dal presente regolamento.
- 4 – Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 75

La mozione di sfiducia costruttiva

- 1 – Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2 – La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.
- 3 – La mozione deve contenere la proposta:
 - di nuove linee programmatiche politico – amministrative;
 - di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta comunale.
- 4 – la mozione è inviata dai Consiglieri proponenti al Sindaco ed al Segretario comunale che ne cura il deposito e al pone a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza del Consiglio.
- 5 – La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni da quello della presentazione.
- 6 – L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione della carica di quello precedentemente eletto.

CAPO II

SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Art. 76

Dimissione, revoca e cessazioni della carica – Sostituzione

1 – Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta comunale:

- a) dimissionario;
- b) revocati a norma dell'art.19 dello Statuto;
- c) cessati dall'Ufficio per altra causa;

il Consiglio comunale provvede nella stessa seduta nella quale prende atto delle dimissioni, della revoca e della cessazione dall'ufficio per altra causa, procedendo alla nomina dei nuovi titolari, su proposta del Sindaco.

2 – Le dimissioni dalla carica di Assessore debbono essere presentate per scritto al Sindaco. Non è richiesto che siano motivate.

3 – Il Sindaco provvede ad iscrivere le dimissioni, la proposta di revoca o la comunicazione della cessazione dall'Ufficio dell'Assessore per altra causa, nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale, insieme con il provvedimento di surrogazione.

4 – Nei termini previsti per le adunanze ordinarie del Consiglio comunale sono depositate, a disposizione dei Consiglieri, copia della lettera di dimissioni, della relazione che illustra la proposta di revoca o del documento dal quale risulta la cessazione della carica per altra causa e la proposta del Sindaco per la nomina del nuovo Assessore.

5 – Dalle dimissioni o della cessazione dalla carica si Assessore comunale il Consiglio prende atto, senza discussione. Sulla relazione del Sindaco che illustra la proposta di revoca si svolge la discussione. Il Presidente ed un Consigliere per ciascun gruppo possono esprimere indirizzi di saluto all'Assessore cessato di carica.

6 – Immediatamente dopo la presa d'atto di cui al precedente comma, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Assessore, su proposta del Sindaco il quale designa un Consigliere oppure un cittadino non facente parte del Consiglio. Il Sindaco illustra la sua proposta e sulla stessa possono parlare un Consigliere per ciascun gruppo, ognuno nel limite di cinque minuti, e di I Presidente a conclusione, con lo stesso vincolo di tempo. Conclusa la discussione il Presidente sottopone al Consiglio la proposta presentata, che viene votata in forma palese ed approvata con la maggioranza assoluta dei votanti. La proposta di revoca e l'elezione del sostituto avvengono per appello nominale e in due distinte votazioni.

CAPO III

NOMINA – DESIGNAZIONE

REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

Art. 77

Competenza del Consiglio – Termini – Interventi sostitutivi

- 1 – Il Consiglio comunale provvede alla nomina od alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.
- 2 – Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta comunale od entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- 3 – Quando il Consiglio non delibera le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.
- 4 – Nel caso non si pervenga a decisione entro il termine stabilito per il Sindaco, il Comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi.

Art.78

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

- 1 – Nei casi in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni all'ente, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio.
- 2 – Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa. Il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva, al verificarsi delle predette condizioni.

Art. 79

Nomine e designazioni di no Consiglieri

- 1 – La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non Consiglieri comunali, negli organi degli enti, aziende, società ed istituzioni, sono regolate dalle norme di cui all'art.77 e da quelle del presente articolo.
- 2 – Il Sindaco, entro i dieci giorni successivi alla nomina della Giunta, comunica:
 - ai capi gruppo consiliari;
 - agli organismi rappresentativi degli istituti di partecipazione popolare di cui agli art.56 e 57 dello statuto; l'elenco dei rappresentanti che il Consiglio comunale deve eleggere in enti, aziende, società ed istituzioni.
- 3 – Entro il termine perentorio di 10 giorni da tale comunicazione i soggetti indicati nel comma precedente possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura, alle quali si aggiungono quelle congiuntamente espresse dal Sindaco stesso e dalla Giunta. Ciascun soggetti esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4 – Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- titolo di studio;
- curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico.
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente.

5 – Scaduto il termine per la presentazione delle candidature il Sindaco costituisce e convoca una Commissione composta dai Capi gruppo Consiliari e dal Segretario comunale. La Commissione esamina le documentazioni relative alle candidature ed esprime parere circa la loro regolarità sostanziale e la sussistenza dei requisiti generali dei candidati, rispetto all'incarico per il quale gli stessi vengono proposti.

6 – Il parere di corrispondenza dei requisiti espresso dalla Commissione non è vincolante per il Consiglio. Il parere negativo fondato sulla accertata non corrispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o sulla esistenza di cause di incompatibilità, è vincolante.

7 – La Commissione si pronuncia entro 8 giorni dal ricevimento degli atti.

8 – Il Consiglio comunale è convocato entro 7 giorni successivi, con iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza ordinaria tutte le nomine e designazioni che devono essere effettuate nel corso della stessa. Le candidature presentate, la documentazione allegata ed il parere della Commissione sono depositati insieme con gli schemi dei provvedimenti deliberativi di nomina da adottare. L'elenco dei candidati, con i pareri espressi dalla Commissione, è comunicato dal Presidente ai Consiglieri al momento della trattazione di ciascun provvedimento di nomina.

9 – La votazione avviene mediante scheda segreta, con le modalità di cui all'art. 70.

10 – Divenuta esecutiva la dichiarazione di nomina il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, contenente:

- a) l'accettazione della carica alla quale è stato nominato;
- b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.

Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato, trasmettendogli copia della deliberazione.

11 – Coloro che sono stati nominati o designati dal Consiglio a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal Consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni ed organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

12 – Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione, dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai Capi gruppo consiliari e depositata dal Segretario comunale agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

13 – Per gli incarichi in corso al momento della nomina della Giunta comunale, il Sindaco dà inizio alla procedura di cui al secondo comma del presente articolo almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 80

Dimissioni, revoca e sostituzione

1 – Nel caso in cui la persona nominata o designata cessa dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco.

2 – In conformità a quanto stabilito dal comma 2, lettera n, art.11 dello statuto il Consiglio può procedere, su proposta del Sindaco, alla revoca dall'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La deliberazione di revoca è adottata con le modalità previste dall'art.78. la nomina del nuovo rappresentante viene proposta dal Sindaco.

3 – Nel formulare le proposte di cui ai commi precedenti il Sindaco può tener conto delle candidature a suo tempo proposte per lo stesso incarico e sulle quali la Commissione si esprime favorevolmente.

4 – Alla elezione per le nuove nomine si procede mediante scheda, con l'osservanza delle modalità di cui all'art.70.

Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Entrata in vigore

- 1 – Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2 – Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
- 3 – sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 82

Diffusione

- 1 – Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
- 2 – Copie del regolamento devono essere depositate nella sale delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
- 3 – Copia del Regolamento è inviata al Consiglieri, dopo la proclamazione dell'elezione.
- 4 – Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Revisore dei conti, al Difensore civico e agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.